

PROT. N° 358/2020/NT -



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA

Via Carlo Poma, 13 - via Conciliazione, 77 - 46100 Mantova

telefono 0376/3391 - fax 0376/328268

mail : procura.mantova@giustizia.it PEC: prot.procura.mantova@giustiziacert.it

OdS n.79 / 2020

Fase Rientro in sicurezza – Indicazioni Operative successive al 15/9/2020

Emergenza COVID-19

Il Procuratore della Repubblica, dott.ssa Manuela Fasolato.

-richiamati integralmente gli Ordini di Servizio emessi relativi alle Indicazioni operative per l'Ufficio in relazione alla emergenza Covid -19 in linea con le disposizioni del Ministero della Salute e della Regione Lombardia, in particolare i criteri precauzionali adottati con gli Ordini di Servizio n.45/2020, n.48/2020 e n. 71/2020 conformemente alle indicazioni date dal Ministero della Giustizia per gli uffici giudiziari:

-richiamate le linee guida emesse dal Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore Generale di Brescia, nonché le misure organizzative emesse dal Presidente del Tribunale di Mantova, già diramate:

-richiamata la circolare del Ministero della Giustizia del 4/9/2020 avente ad oggetto " *Seguito a direttive in tema di organizzazione per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: ulteriori indicazioni a supporto dello svolgimento dell'attività giudiziaria – Informazioni di aggiornamento*" e la Direttiva dei Direttori del personale delle quattro amministrazioni del Ministero della giustizia del 30 luglio u.s., già diramate:

- richiamate le interlocuzioni intervenute tra il Ministero della Giustizia con le Organizzazioni Sindacali, al fine di definire l'assetto delle migliori politiche di gestione del personale nel contesto COVID-19, i cui esiti sono stati compendati nell'accordo sottoscritto il 4/8/2020, con cui è stato recepito il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la pubblica amministrazione e dalle organizzazioni sindacali (rispettivamente all.2, accordo, e all. 3. protocollo, alla circolare del Ministero della Giustizia del 4/9/2020, già diramati);

-richiamato quanto osservato nella citata circolare in ordine al fatto che la ripresa nei contesti lavorativi va condotta in modo responsabile mantenendo le note prescrizioni di cautela sanitaria . tra

cui il distanziamento sociale interpersonale, le regole igieniche di condotta, la sanificazioni e le pulizie periodiche e le altre regole precauzionali adottate da quest'Ufficio con i citati OdS;

-richiamata la ricognizione delle misure di supporto all'attività giurisdizionale che il Dipartimento del Ministero della Giustizia ha già predisposto ed erogato, indicate in precedenti circolari, tra cui la circolare del 23 febbraio 2020 prot. 37654.U, la circolare del 6 marzo 2020 prot. 47725.U, la circolare del 19 marzo prot. 53887.U, la circolare del 2 maggio prot. 70896.U, nonché la circolare del 12 giugno prot. 94300.U del Dipartimento del Ministero della Giustizia in materia di prescrizioni sanitarie e logistiche rivolte alla tutela della salute del personale dipendente e dell'utenza e i sistemi di maggiore flessibilità lavorativa, con il ricorso a strumenti contrattuali diversi¹ (ad es turni pomeridiani e rotazione);

-richiamata la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto significative modifiche alla disciplina del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tra cui quella relativa all'organizzazione del lavoro (cfr. art. 263)²;

- richiamata la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3 del 2020 (all. 4 alla circolare del Ministero della Giustizia del 4/9/2020, già diramata), in ordine alla valutazione della organizzazione del lavoro dei dipendenti delle P.A. e l'erogazione dei rispettivi servizi per mezzo della flessibilità dell'orario di lavoro, con la possibile revisione dell'articolazione giornaliera e settimanale e applicazione del lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle sole attività che possono essere svolte in tale modalità;

tutto ciò premesso

dispone

che si continui a procedere nell'Ufficio della Procura della Repubblica di Mantova nel rispetto delle misure di precauzione sanitaria dettate dal Ministero della Salute, dal Ministero della Giustizia e dal

¹ Circolare 12/6/20 che invita ad un maggiore uso, accanto allo *smart working*, di un insieme di strumenti contrattuali, poco utilizzati in passato nel settore dell'amministrazione giudiziaria, degli istituti dell'orario flessibile, della turnazioni e orario pomeridiano, dell'orario multiperiodale, della rotazione dei servizi di cancelleria, del *co-working*

²Cfr. Circolare Min Giustizia 4/9/2020 : " La principale novità derivante dalla modifica, in sede di conversione, dell'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è rappresentata dal superamento dell'urgenza e dell'indifferibilità dell'attività lavorativa quale binomio di presupposti delle prestazioni di lavoro insuscettibili di essere svolte in modalità agile e dalla rimodulazione dello *smart working*, disciplinato dalla normativa di contrasto alla pandemia. Tale istituto non è più connotato da una pura logica emergenziale, ma è ora calato nella concreta realtà operativa dei singoli uffici, previa individuazione della più limitata quota della metà del solo personale impiegato in quelle attività concretamente suscettibili di essere svolte al di fuori della sede di lavoro. Si segnala come ivi si parli della metà del solo personale impiegato nelle attività suscettibili di essere declinate in lavoro agile e non della metà dell'intera forza-lavoro complessivamente disponibile nell'ufficio. Si ricorda anche che tale formulazione consente di computare in tale quota anche il personale che accede al lavoro agile anche solo per una giornata alla settimana. Infine si evidenzia che possono escludersi dalle attività svolte in modalità agile, quei servizi che implicano la necessaria presenza per ragioni di sicurezza.

Presidente della Regione Lombardia per la emergenza Covid -19 , con verifica e vigilanza dell'attuazione e della osservanza da parte del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente della salute e sicurezza dei lavoratori, del Direttore Amministrativo e del tecnico del Comune di Mantova ciascuno per le rispettive competenze, nonché con la collaborazione dei funzionari giudiziari per i rispettivi settori di competenza, altresì con la collaborazione per i rispettivi ambiti dei magistrati, del personale amministrativo, della sezione di polizia giudiziaria, dei tecnici informatici e di tutti coloro che prestano il proprio lavoro a qualunque titolo presso l'Ufficio della Procura della Repubblica di Mantova tra cui personale di vigilanza, i fornitori, il personale di pulizia, il tutto nel rispetto delle competenze del RLS;

in particolare, in attuazione di quanto sopra

dispone

che sia strettamente osservato il rispetto delle raccomandazioni contenute nel paragrafo 2 *"Igiene luoghi di lavoro, acquisti di materiale igienico sanitario e altri strumenti di sicurezza degli ambienti. Misure organizzative, logistica degli spazi"* della circolare del 12 giugno 2020 del Ministero della Giustizia e di quelle del Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" del 24 luglio 2020, che si allega, tra cui in particolare

- verifica della necessità di aggiornamento del DVR secondo il Protocollo 24/7/2020 citato,
- adeguata informazione al personale e formazione del personale,
- adozione di misure a tutela della salute individuale del personale e degli utenti mediante il distanziamento interpersonale di almeno un metro, così come indicato nel Protocollo citato, con utilizzo di dispositivi di protezione individuale, da impiegare in relazione alla sistemazione logistica dei singoli lavoratori e dei contatti con il pubblico nonché alla specificità dell'attività e del lavoro svolto, avuto riguardo in particolare agli uffici aperti al pubblico;
- acquisti del materiale necessario al lavoro in sicurezza negli uffici (DPI; materiale igienizzante, procedure di pulizia profonda e sanificazione, distributori numeri per utenza, separazioni tra postazioni, segnalazioni e cartelli per distanziamento, altre misure preventive);
- uso di strumenti per la misurazione a distanza della temperatura di tutti coloro che entrano nell'Ufficio con divieto di ingresso di coloro che hanno più di 37,5°;
- verifica distanziamento postazioni lavorative in spazi condivisi;
- uso di sistemi che privilegiamo la prenotazione telematica e telefonica dell'utenza, con relativa ricezione e invio di atti e documenti con modalità telematiche nei casi in cui è possibile;

dispone

che il Direttore amministrativo verifichi quale sia il personale della Procura della Repubblica di Mantova che rientra nelle attività che possono essere svolte con modalità di lavoro agile, valutando



quali siano le situazioni lavorative in cui la applicazione del lavoro agile appare consona alle esigenze dell'Ufficio e comunque fino ad un massimo del cinquanta per cento del personale impiegato nelle sole attività che possono essere svolte in tale modalità con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

che il Direttore Amministrativo verifichi, assieme al RSPP, al medico competente e al tecnico comunale, coadiuvati dai funzionari giudiziari per i rispettivi settori, con il rispetto delle competenze del RLS quale sia il personale amministrativo che occupa spazi condivisi all'interno della stessa stanza/ufficio ovvero comunque sia in situazioni logistiche a contatto con il pubblico e per il quale – ferma rimanendo la necessità che vi sia comunque una distanza di almeno due metri tra postazioni di lavoro e con la sola eccezione dei casi in cui si tratta di personale che ha comunque anche rapporti di coniugio e convivenza per cui il distanziamento sociale non avviene all'interno del nucleo familiare – appare necessario, o anche solo opportuno, per ragioni di compresenza fisica lavorativa e al fine di cautela sanitaria organizzare l'erogazione dei rispettivi servizi per mezzo della flessibilità dell'orario di lavoro con la revisione dell'articolazione giornaliera e settimanale;

che all'esito di tali verifiche, il Direttore Amministrativo comunichi entro il 25/9/2020 al Procuratore le risultanze di tali verifiche al fine di avviare a partire dal 1° ottobre 2020 e sino al 30 ottobre 2020, con moduli prorogabili nel caso la emergenza Covid -19 continui, il personale così individuato al lavoro con flessibilità di orario nonché al lavoro agile per le categorie e le percentuali massime di cui sopra, da considerarsi anche in ragione della valutazione della situazione logistica dell'Ufficio e del carico di lavoro;

dispone

il mantenimento della organizzazione e delle misure precauzionali sanitarie Covid-19 disposte con i precedenti ordini di servizio per tutto ciò che non è innovato con il presente ordine di servizio e conformemente alle disposizioni del protocollo "rientro in sicurezza" e della circolare 4/9/2020.


Si comunichi ai magistrati, al personale amministrativo, alla sezione di polizia giudiziaria, alle OO.SS.

Si comunichi altresì al Sig. Procuratore Generale di Brescia, al Sig. Presidente del Tribunale di Mantova, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

Mantova, 17/9/2020

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Manuela Fasolato



Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19"

Premesso che:

- 1. la crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l'assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti;**
- 2. la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione ha fornito prime indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni in merito a misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore pubblico;**
- 3. come già stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e successivamente confermato dall'articolo 87 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;**
- 4. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta "fase 2", relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020;**
- 5. ulteriori indicazioni sono state fornite con la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 e con la successiva direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Quest'ultima con particolare riguardo alla richiamata "fase 2" caratterizzata dalla necessità che le pubbliche amministrazioni, continuando a garantire l'attività amministrativa, possano rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal richiamato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative. In coerenza con le misure necessarie volte ad assicurare la ripresa, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell'articolo 103 del richiamato decreto-legge n. 18 del 2020, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati;**
- 6. al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, è intervenuto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* che in particolare all'articolo 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile) dispone che le pubbliche amministrazioni si adeguano alle prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità ridefinendo la limitazione di presenza del personale secondo le esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine le predette amministrazioni sono chiamate ad organizzare il lavoro dei**

propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, fermo restando quanto demandato alla contrattazione collettiva;

7. il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, all'articolo 3, comma 5, ha previsto "che nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità";
8. tratto comune dei citati documenti è l'indicazione alle amministrazioni di contenere la presenza negli uffici; e garantire la progressiva riapertura degli stessi, adottando ogni idonea misura per la tutela della salute del proprio personale anche attraverso la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In tal senso si ritengono importanti la valorizzazione e il coinvolgimento del personale al fine di implementare il lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro, riconoscendo il ruolo propulsivo dei dirigenti, anche nel favorire strategie comunicative e informative/formative per ridurre sensazioni di isolamento e di complessità nella gestione delle attività lavorative a distanza;
9. in tale contesto, partendo dall'assunto che tutte le pubbliche amministrazioni rappresentano insostituibile supporto vitale per l'organizzazione del Paese e per il rilancio economico dello stesso, nonché uno strumento di equità e imparzialità per garantire servizi efficienti e puntuali, l'esigenza di promuovere rapidamente in tutte le realtà del lavoro pubblico misure volte ad evitare il contagio da Covid-19 è ancora più avvertita, dovendosi contemperare le necessità di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo gli spostamenti e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell'attuale situazione di emergenza;

Tutto ciò premesso,

il Ministro per la Pubblica Amministrazione intende promuovere attraverso il dialogo e il confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa e maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni l'adozione del presente Protocollo quadro cui le singole amministrazioni dovranno adeguarsi, nel rispetto del richiamato articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici;

il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CGS, CIDA, CISAL, CONFSAI, CSE, CODIRP, CONFEDIR, COSMED, USB, UNADIS, UGL, USAE nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell'attuale stato di emergenza per il rischio SARS-CoV-2, convengono:

1. sulla necessità che ciascuna amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001 proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il

documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 secondo le specificità delle singole attività:

- a. identificando, durante il periodo di emergenza, misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2, nell'ottica della tutela della salute dei lavoratori e dell'utenza;
 - b. ponendo particolare attenzione alla gestione dei casi di sospetta sintomatologia da Covid-19 che dovessero rilevarsi negli uffici tra il personale e l'utenza;
 - c. garantendo misure di controllo all'interno delle pubbliche amministrazioni ai fini del mantenimento, in tutte le attività e nelle loro fasi di svolgimento, della misura del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra il personale e, negli uffici aperti al pubblico, tra l'utenza;
 - d. garantendo, se del caso, oltre alla sorveglianza sanitaria già prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
2. sull'importanza che le amministrazioni garantiscano nelle proprie sedi l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui alla presente intesa;
 3. che in relazione ai dispositivi di protezione individuale, fatte salve specifiche esigenze da individuarsi correttamente in sede di integrazione del documento di valutazione dei rischi, le pubbliche amministrazioni si impegnino a garantire, come condizione per l'espletamento delle prestazioni lavorative e qualora per complessità dell'attività e/o difficoltà oggettive non sia possibile garantire continuativamente il previsto distanziamento interpersonale, la dotazione di appropriati dispositivi di protezione individuale quali quelli previsti dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 in combinato con la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive leggi di conversione, per i lavoratori che svolgono attività in presenza o che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi condivisi. Inoltre, la protezione dei lavoratori dovrà essere garantita, ove possibile, anche attraverso l'utilizzo di barriere separatorie. Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o che prestano servizi esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie potrà essere previsto l'impiego di visiere, garantendo adeguata formazione al loro utilizzo. Ove presenti, sono fatte salve le misure di prevenzione di livello superiore rese necessarie in relazione alla specificità dell'attività o del lavoro svolto nei diversi enti ed amministrazioni ed individuate negli accordi e protocolli già sottoscritti o sottoscritti in data successiva al presente protocollo negli enti e nelle amministrazioni medesime;
 4. che all'ingresso dei luoghi di lavoro sia rilevata la temperatura corporea del personale interno e dell'utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l'adeguato distanziamento interpersonale. Le amministrazioni, ove utilizzino strumentazione che richieda l'impiego di operatori per la rilevazione della temperatura, possono anche ricorrere, nei limiti delle risorse a legislazione vigente, a convenzioni stipulate con associazioni di volontariato;
 5. che nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C non sarà consentito l'accesso del lavoratore o dell'utente e che, in ogni caso, il lavoratore si impegni ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro;
 6. che l'orario dei servizi erogati al pubblico e quello di lavoro siano organizzati in maniera più flessibile, in particolare, per le fasce di entrata e uscita, anche con riferimento ai rispettivi CCNL, in quanto ciò costituisce una misura rilevante per prevenire aggregazioni e per facilitare il distanziamento interpersonale nei luoghi di lavoro, oltre a contribuire alla riduzione del rischio di affollamenti nei mezzi pubblici nel tragitto casa lavoro dei lavoratori.

7. sulla necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa e di servizio, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale, dovendosi, pertanto, procedere:
- o a garantire quotidianamente la pulizia e l'igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti prevedendo frequenti interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali, (a mero titolo esemplificativo: la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse);
 - o nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali dell'amministrazione, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute, nonché alla loro ventilazione;
 - o ad effettuare operazioni routinarie di sanificazione negli ambienti e sugli impianti di condizionamento dell'aria, in funzione dell'orario di attività;
 - o ad assicurare adeguato e costante ricambio d'aria nei luoghi di lavoro ed impegnandosi ad evitare nelle aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori il ricircolo interno dell'aria;
 - o a favorire una corretta e frequente igiene delle mani anche attraverso ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
 - o per gli spazi comuni, comprese le attività di ristoro, le mense e le aree fumatori, favorire misure di fruizione alternata, anche limitando i tempi di permanenza all'interno degli stessi e, ove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale, assicurando l'utilizzo di mascherine e favorendo la ventilazione continua dei locali;
 - o ad informare capillarmente il personale sulle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate per il contenimento del contagio fuori e dentro i locali;
 - o a garantire l'accesso di fornitori esterni secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definiti; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento;
 - o ad assicurare che la collaborazione con altra impresa per appalto di servizio o d'opera, oltre ad essere espletata nel rispetto della norma vigente per quanto concerne il rischio di interferenza, richieda il rispetto da parte degli addetti delle raccomandazioni anti contagio disposte dall'Amministrazione;
 - o a garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSSP, sui punti del presente protocollo e su elementi specifici che eventualmente verranno individuati nelle amministrazioni, secondo quanto già previsto dai sistemi di relazioni sindacali dei rispettivi CCNL vigenti, in particolare in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e di flessibilità degli orari in entrata e uscita, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;
 - o ad evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza all'utenza, attraverso gli istituti contrattuali di riferimento, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, nonché attraverso il ricorso alle modalità organizzative del lavoro agile;
 - o a promuovere la formazione del personale in modalità e-learning e il ricorso alle riunioni con modalità telematica ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
8. che, nelle more di una definizione contrattuale specifica del rapporto di lavoro agile, le amministrazioni attivino il confronto con i soggetti sindacali ai sensi della disciplina contrattuale vigente, al fine di contemperare l'esigenza di pieno riavvio delle attività amministrative.

produttive e commerciali e dell'erogazione dei servizi all'utenza, con la necessità di fronteggiare le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica e all'evolversi del suo contesto, anche prevedendo la coerente applicazione degli istituti del rapporto di lavoro previsti dai CCNL vigenti alle attività di lavoro svolte in forma agile;

9. sull'opportunità che, qualora siano adottati regimi di articolazione dell'orario di lavoro giornaliera o settimanale diversi da quelli precedenti all'entrata in vigore delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica, le amministrazioni favoriscano la conciliazione dei tempi vita-lavoro dei dipendenti, tenendo conto delle eventuali condizioni peculiari di disagio e di fragilità del personale interessato, ovvero della presenza di patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio, e di quanto previsto relativamente alle condizioni personali o familiari nelle parti normate dai CCNL sull'orario flessibile, adottando misure di flessibilità oraria a beneficio degli stessi, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
10. sulla esigenza che le amministrazioni si impegnino:
 - o a garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal presente protocollo e nella promozione di canali di comunicazione e confronto continuativi con le OO.SS. e le rappresentanze sindacali, al fine di condividere informazioni e azioni relative a quanto previsto dal presente protocollo.
 - o a prevedere adeguata formazione ai dirigenti nello svolgimento del ruolo e delle funzioni di indirizzo, direzione, coordinamento e controllo degli uffici cui sono preposti, ai fini dell'attuazione del presente protocollo.

Le parti, al fine di assicurare l'adeguamento dell'organizzazione dei servizi e del lavoro al rispetto delle norme emanate nel corso dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, dei protocolli e accordi eventualmente sottoscritti nelle singole amministrazioni, nonché di promuovere il confronto sugli aspetti del presente protocollo, anche con riferimento alle ulteriori esigenze che potranno emergere dalle specificità delle attività e del lavoro svolto nelle diverse realtà, monitorano periodicamente l'applicazione dello stesso per realizzare piena efficacia ed effettività delle misure ivi richiamate, anche attraverso segnalazioni all'Ispettorato per la Funzione pubblica, che provvederà ad aggiornare le parti in maniera costante e continuativa sugli esiti delle segnalazioni ricevute.

Le parti si impegnano a proseguire il percorso di confronto in materia di lavoro agile.

Roma, 24 luglio 2020